



Comune di Fornovo San Giovanni

Provincia di Bergamo

P.zza San Giovanni n° 1 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) c.f. 84002310161 / P.I. 00762050169
Tel. n° 0363 - 57666 Fax. n° 0363 - 337077 Pec: comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA IN MATERIA DI SANITA' ED IGIENE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO" TRAUMATOCAMPA (THAUMETOPEA) PITYOCAMPA NEL TERRITORIO COMUNALE DI FORNOVO S. GIOVANNI

IL SINDACO

PRESO ATTO CHE con D.M. 6 dicembre 2021, art. 1, lett. i), nell'ambito dell'abrogazione di provvedimenti recanti lotte obbligatorie e misure fitosanitarie nazionali, sono state abrogate anche le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 30 ottobre 2007, recante «*Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*»;

CONSIDERATO CHE permane comunque la presenza nel territorio comunale del parassita di cui trattasi, condizione che annualmente può provocare, oltre a considerevoli danni al patrimonio arboreo in virtù delle defogliazioni a seguito delle quali le piante possono indebolirsi, diversi episodi di criticità sanitaria nei confronti di persone e animali domestici;

RITENUTO CHE, seppur venendo meno la necessità di intervenire dal punto di vista fitosanitario, permane la potenziale pericolosità per la salute umana e degli animali domestici, qualora le infestazioni siano localizzate in prossimità di aree abitate;

APPURATO CHE nessun intervento di controllo è in grado di evitare che nuove gradazioni del defogliatore si ripresentino a distanza di tempo e che pertanto gli interventi attuabili devono tendere a limitare per quanto possibile la diffusione dell'insetto nel corso delle pullulazioni e i danni da esso provocati;

CONSIDERATO CHE il Comune di Fornovo S. Giovanni, nell'ambito degli interventi di manutenzione del verde pubblico, effettua attività di controllo per l'individuazione di focolai di processionaria su alberature pubbliche ma spesso tali attività non risultano esaustive se non coadiuvate dal controllo su alberature ubicate nei giardini privati;

PRECISATO CHE i rischi di carattere sanitario, a seguito del contatto diretto con le larve, oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti di queste ultime nell'ambiente, possono riguardare irritazioni epidermiche o reazioni allergiche/infiammatorie a livello delle prime vie respiratorie, con possibili episodi di significativa intensità e durata, nei riguardi di individui particolarmente sensibili o nei confronti di animali domestici;

RILEVATO CHE dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono fortemente urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili ed in caso di inalazioni massive; inoltre in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche, reazioni allergiche e infiammatorie che possono essere particolarmente consistenti;

VALUTATA la reale possibilità che la presenza delle larve del lepidottero "Processionaria del pino" possa arrecare pregiudizio all'incolumità delle persone e degli animali e, pertanto,



Comune di Fornovo San Giovanni

Provincia di Bergamo

P.zza San Giovanni n° 1 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) c.f. 84002310161 / P.I. 00762050169
Tel. n° 0363 - 57666 Fax. n° 0363 - 337077 Pec: comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it

continui a costituire un rischio sanitario per gli stessi;

TENUTO CONTO che il Comune provvederà ad applicare le opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti sulle aree pubbliche;

CONSIDERATA, inoltre, la necessità di ottenere la piena collaborazione dei cittadini e dei soggetti interessati ovvero proprietari, amministratori di condomini e conduttori a vario titolo di aree verdi ove siano presenti conifere come pini o cedri, piante ospiti della Processionaria del pino, al fine di garantire il massimo contenimento dell'infestazione sul territorio comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, sia a titolo preventivo che difensivo nei confronti dell'insetto di cui trattasi a tutela della pubblica salute dei cittadini, delle essenze arboree e degli animali presenti sul territorio comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 della legge regionale 4 maggio 1982 n. 19, e s.m.i., il potere di emettere ordinanze in materia di igiene e sanità e di adottare misure di salvaguardia a tutela dell'ambiente e del territorio, è attribuito al Sindaco, in qualità di rappresentante della comunità locale;

VISTO altresì l'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

ORDINA

a tutti i proprietari o conduttori di aree verdi e boschive del territorio, di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della **Processionaria del Pino** Traumatocampa (Thaumetopea pityocampa, entro il minor tempo possibile.

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco del parassita con priorità a **tutte le specie di conifere**, in particolare **pino silvestre, pino nero, pino marittimo, pino domestico e varie specie di cedro** senza escludere le altre specie di conifere potenzialmente aggredibili dall'insetto.

Nel caso si riscontrasse la presenza dei nidi di Processionaria, i soggetti interessati dovranno immediatamente e obbligatoriamente intervenire con la rimozione dei nidi (taglio dei rami infestati) e la distruzione degli stessi, adottando tutte le protezioni individuali indispensabili per evitare il contatto con i peli urticanti delle larve.

Tenuto conto che il Settore comunale competente ad effettuare gli interventi di manutenzione del verde provvederà ad applicare le opportune misure di lotta relativamente alle piante presenti sulle aree pubbliche;

Ove la rimozione meccanica dei nidi non sia praticabile o efficace per motivi tecnici ed operativi documentabili, sarà possibile intervenire con il mezzo chimico, in esclusiva modalità endoterapica, mediante ditte.

AVVISA



Comune di Fornovo San Giovanni

Provincia di Bergamo

P.zza San Giovanni n° 1 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) c.f. 84002310161 / P.I. 00762050169
Tel. n° 0363 - 57666 Fax. n° 0363 - 337077 Pec: comune.fornovosangiovanni@pec.regione.lombardia.it

1. Che le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle piante infestate.
2. Che è fatto assoluto divieto di depositare e abbandonare rami con nidi di processionaria sul territorio comunale ed in particolare presso i centri di raccolta comunali.

INVITA

tutti i proprietari o gestori, a qualunque titolo, di aree verdi private sul territorio comunale a verificare la possibilità di intervenire con altre tecniche di lotta biologica di prevenzione e contenimento della Processionaria.

AVVERTE CHE

la responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verrà fatta ricadere anche su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Il rispetto del presente provvedimento verrà esercitato tramite sopralluoghi e, nel caso in cui i trattamenti siano dovuti, con il riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta disinfestazione rilasciati da imprese specializzate.

In caso di inosservanza della presente, qualora a seguito di formale contestazione da parte degli addetti ai controlli, gli interessati non provvedano entro 48 ore, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese.

Fatto salvo il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione delle procedure d'ufficio in sostituzione degli inadempienti nonché il pagamento delle altre sanzioni dovute per legge, le infrazioni alla presente ordinanza saranno soggette alle sanzioni amministrative previste in materia dal vigente Regolamento comunale per il decoro urbano e la tutela del verde.

DISPONE

la pubblicizzazione del presente atto mediante:

- affissione permanente all'Albo Comunale del presente provvedimento;
- la comunicazione alla cittadinanza con l'affissione dello stesso negli appositi spazi, mediante l'installazione di cartelli fissi dove il divieto espresso possa essere reso noto anche a lavoratori immigrati e alle loro famiglie;
- pubblicazione sul sito internet del Comune;
- diffusione attraverso ogni altra forma di comunicazione istituzionale.

DEMANDA

all'Ufficio Tecnico comunale ed al Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Occidentale e a tutti i soggetti comunque previsti ai sensi dell'articolo 13 legge 689/81, la verifica puntuale e documentale della conformità di quanto disposto dal presente



Comune di Fornovo San Giovanni

Provincia di Bergamo

P.zza San Giovanni n° 1 - 24040 Fornovo San Giovanni (BG) c.f. 84002310161 / P.I. 00762050169
Tel. n° 0363 - 57666 Fax. n° 0363 – 337077 Pec: comune.fornovosangiiovanni@pec.regione.lombardia.it

provvedimento, avvalendosi eventualmente di personale tecnico competente ove necessario.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso: - entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Brescia); - entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Per informazioni si può contattare l'Ufficio Tecnico – tel. 0363/57666 interno 2 – areatecnica@comune.fornovosangiiovanni.bg.it

Il Sindaco

CARMINATI ing. FABIO

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20,21 e
24 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.